

(N. 766)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati (Commissione speciale per la ratifica dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente) nella seduta del 30 novembre 1949 (V. Disegno N. 520-14) (1)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE GASPERI)

di concerto con tutti i Ministri

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 9 DICEMBRE 1949

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 27 marzo 1948, n. 267, concernente il riordinamento del ruolo organico del personale della Amministrazione centrale della pubblica istruzione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il decreto legislativo 27 marzo 1948, n. 267, è ratificato con le modificazioni seguenti:

Art. 2. — Aggiungere, dopo il primo comma, il seguente:

« La stessa riduzione dei periodi di anzianità di grado sarà applicata per le promozioni ai gradi superiori all'8° del ruolo di gruppo A

e al 10° del ruolo di gruppo C, di cui all'anzidetta tabella, per i posti resisi disponibili posteriormente alla data di attuazione del decreto legislativo 27 marzo 1948, n. 267, e fino a due anni dalla sua entrata in vigore ».

Il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Le riduzioni di anzianità di cui ai precedenti comma non si applicano al personale che abbia fruito di analogo beneficio in precedenti promozioni e di esse non si potrà fruire per conseguire più di una promozione ».

(1) Il decreto legislativo che forma oggetto del presente disegno di legge è compreso nel disegno di legge: « Ratifica a' sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente » (V. Stampato Camera n. 520). La Commissione speciale formata dalla Camera per l'esame e l'approvazione in sede deliberante del predetto disegno di legge ha adottato una deliberazione per la quale di massima stralcia dal blocco dei decreti da ratificare ed approva con separati disegni di legge i decreti legislativi per i quali vengono proposte modifiche o viene proposto il diniego di ratifica, accompagnato da norme particolari. Tali disegni sono individuati dalla Camera ponendo accanto al n. 520 un numero progressivo secondo l'ordine con cui i decreti legislativi vengono stralciati.

Art. 3. — Inserire, tra il terzo e il quarto, il seguente comma:

« Per l'ammissione al concorso riservato di cui al presente articolo per la nomina nel ruolo del personale di gruppo A dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione, sono valide anche la laurea in materie letterarie e quelle in filosofia e pedagogia conseguite in una Facoltà di magistero ».

Ar. 2.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente legge di ratifica, i posti stabiliti per ciascuno dei gradi 7° e 8° sono resi cumulativi in un unico organico, come dall'unita tabella, e le promozioni al grado 7° saranno conferite, per anzianità congiunta al merito, a coloro che siano forniti di un'anzianità di anni tre nel grado inferiore.

Nella prima applicazione della presente legge di ratifica, le promozioni al grado 7° saranno conferite a coloro che abbiano un'anzianità complessiva di servizio di nove anni e sei mesi ed abbiano prestato nel grado 8° un anno e sei mesi di effettivo servizio.

* * *

La tabella annessa, per la parte riguardante la carriera amministrativa (gruppo A), è sostituita dalla seguente:

Grado	Denominazione	Numero dei posti
4°	Direttori generali	8
5°	Ispettori generali (a)	21
6°	Direttori capi divisione	50
6°	Ispettori superiori (b)	16
7°	Capi sezione	(c) 115
8°	Consiglieri	
9°	Primi Segretari	80
10°	Segretari	90
11°	Vice segretari	
		380

(a) Rimangono assorbiti i posti attualmente ricoperti in soprannumero.

(b) Oltre 4 posti in soprannumero da riassorbire in ragione della metà delle vacanze che si verificheranno nel grado a decorrere dal 1° gennaio 1951.

(c) Oltre 5 posti in soprannumero da riassorbire nel grado 8° in ragione della metà delle vacanze che si verificheranno nei gradi 7° e 8° a decorrere dal 1° gennaio 1951.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI.

DECRETO LEGISLATIVO

27 marzo 1948, n. 267

Riordinamento del ruolo organico del personale dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione.

Art. 1.

Il ruolo organico del personale dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione di cui alla tabella A annessa al regio decreto 9 febbraio 1942, n. 29 e successive modificazioni, è sostituito dal ruolo di cui alla tabella allegata al presente decreto e firmata dal Ministro proponente e da quello per il tesoro.

Art. 2.

I periodi di anzianità di grado normalmente richiesti per l'avanzamento ai gradi superiori al 9° del ruolo di gruppo A e al 12° del ruolo di gruppo C, di cui alla tabella annessa al presente decreto, sono ridotti di un anno e sei mesi, limitatamente ai posti disponibili alla data di attuazione del presente decreto.

La riduzione di cui al precedente comma non si applica al personale che abbia già fruito di analogo beneficio in precedenti promozioni.

Art. 3.

Salvo l'osservanza delle norme contenute nel regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, e successive estensioni, per il conferimento dei posti che risulteranno disponibili nella prima attuazione del presente decreto nei gradi iniziali dei ruoli di gruppo A, di gruppo C e del personale subalterno, saranno banditi, con l'osservanza delle modalità previste dalle vigenti disposizioni, concorsi riservati al personale di ruolo e

ALLEGATO.

TESTO MODIFICATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Identico.

La stessa riduzione dei periodi di anzianità di grado sarà applicata per le promozioni ai gradi superiori all'8° del ruolo di gruppo A e al 10° del ruolo di gruppo C, di cui all'anzidetta tabella, per i posti resisi disponibili posteriormente alla data di attuazione del decreto legislativo 27 marzo 1948, n. 267, e fino a due anni dalla sua entrata in vigore.

Le riduzioni di anzianità di cui ai precedenti comma non si applicano al personale che abbia fruito di analogo beneficio in precedenti promozioni e di esse non si potrà fruire per conseguire più di una promozione.

Art. 3.

Identico.

non di ruolo dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione, fornito del titolo di studio e degli altri requisiti prescritti. Il personale non di ruolo dovrà inoltre possedere, alla data di entrata in vigore del presente decreto, una anzianità di almeno un anno, prescindendo nei suoi confronti dal requisito dell'età.

I concorsi per il gruppo A e per il gruppo C si svolgeranno per esami; quelli per il personale subalterno si svolgeranno per titoli.

Ai concorsi predetti possono partecipare anche gli impiegati di ruolo e non di ruolo delle altre Amministrazioni dello Stato nonchè gli estranei alle Amministrazioni stesse che siano forniti dei requisiti prescritti e si trovino nelle condizioni previste dalle disposizioni vigenti. Costoro potranno conseguire la nomina rispettivamente per non oltre l'ottavo e per non oltre il decimo dei posti messi a concorso.

Il contingente del personale non di ruolo dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione sarà ridotto di tante unità quante saranno quelle che, per effetto dei concorsi di cui al presente articolo, conseguiranno la sistemazione di ruolo.

Art. 4.

Sono abrogati gli articoli 1, 8, 9, 10 e 11 del decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 358, e sono ripristinate le tabelle organiche degli ispettori centrali per la istruzione media e per l'istruzione elementare, approvate con i regi decreti 1° luglio 1933, n. 786, 6 giugno 1940, n. 684, e 9 febbraio 1942, n. 29.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Identico.

Identico.

Per l'ammissione al concorso riservato di cui al presente articolo per la nomina nel ruolo del personale di gruppo A dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione sono valide anche la laurea in materie letterarie e quelle in filosofia e pedagogia conseguite in una Facoltà di magistero.

Identico.

Art. 4.

Identico.

Art. 5.

Identico.

TABELLA.

CARRIERA AMMINISTRATIVA

Gruppo A		
Grado	Denominazione	Numero dei posti
4°	Direttori generali	8
5°	Ispettori generali	21 (1)
6°	Direttori capi divisione	50
6°	Ispettori superiori	16 (2)
7°	Capi Sezione	50 (2)
8°	Consiglieri	65
9°	Primi segretari	80
10°	Segretari	90
11°	Vice Segretari	
		380

(1) Rimangono assorbiti i posti attualmente ricoperti in soprannumero.

(2) Oltre quattro posti di grado 6° e cinque di grado 7° in soprannumero da riassorbire in ragione della metà delle vacanze che si verificheranno nei rispettivi gradi a decorrere dal 1° gennaio 1951.

CARRIERA D'ORDINE

Gruppo C		
Grado	Denominazione	Numero dei posti
9°	Archivisti capi	82
10°	Primi archivisti	80
11°	Archivisti	130
12°	Applicati	178
13°	Alunni d'ordine	40
		460
10°	Assistenti per la vigilanza	1

PERSONALE SUBALTERNO

Denominazione	Numero dei posti
Commessi capi	1
Primi commessi	8
Commessi e uscieri capi	90
Uscieri	100
Inservienti	41
240	

TABELLA.

CARRIERA AMMINISTRATIVA

Gruppo A		
Grado	Denominazione	Numero dei posti
4°	Direttori generali	8
5°	Ispettori generali	(a) 21
6°	Direttori capi divisione	50
6°	Ispettori superiori	(b) 16
7°	Capi sezione	(c) 115
8°	Consiglieri	
9°	Primi Segretari	80
10°	Segretari	90
11°	Vice segretari	
		380

(a) Rimangono assorbiti i posti attualmente ricoperti in soprannumero.

(b) Oltre quattro posti in soprannumero da riassorbire in ragione della metà delle vacanze che si verificheranno nel grado a decorrere dal 1° gennaio 1951.

(c) Oltre cinque posti in soprannumero da riassorbire nel grado 8° in ragione della metà delle vacanze che si verificheranno nei gradi 7° e 8° a decorrere dal 1° gennaio 1951.

CARRIERA D'ORDINE

Gruppo C

Identico.

PERSONALE SUBALTERNO

Identico.

PERSONALE TECNICO SUBALTERNO

Denominazione	Numero dei posti
Capi agenti tecnici	1
Agenti tecnici	10
	<hr/>
	11
	<hr/>

PERSONALE TECNICO SUBALTERNO

Identico.